



Regione Molise
Assessorato alle Politiche Sociali
Programmazione politiche sociali e Coordinamento attività del terzo settore

CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO

Regolamento

(Bozza definitiva sottoposta all'esame della Conferenza nella riunione del 9 maggio 2008)

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento si prefigge di fornire le regole base per il buon funzionamento della Conferenza regionale del Volontariato al fine di rendere snelle e flessibili le procedure, consentire l'analisi e l'approfondimento delle problematiche, rendere più consapevoli i membri della Conferenza regionale del Volontariato nell'assunzione delle decisioni e facilitare la trasparenza delle stesse.

Art. 2

Principi generali

1. La Conferenza regionale è lo strumento di partecipazione consultiva e propositiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

2. La Conferenza regionale costituisce momento istituzionale di incontro e confronto tra le Istituzioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato. La Conferenza si ispira al principio delle pari dignità di Volontariato e Pubbliche Istituzioni.

3. La Conferenza regionale del Volontariato è soggetto attivo nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000.

Art. 3

Compiti della Conferenza

1. La Conferenza ha il compito di:

- a. formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite dall'art. 1, comma

- 2, della legge regionale 10/2007 e i suoi rapporti tra le organizzazioni di volontariato, gli altri soggetti del Terzo settore e le istituzioni pubbliche;
- b. esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;
 - c. fare osservazioni in merito all'attività svolta nell'anno precedente dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 8 della predetta legge regionale 10/2007;
 - d. eleggere i propri rappresentanti in seno agli organismi previsti sulla base dei settori d'intervento maggiormente rappresentativi, della territorialità provinciale e dei criteri definiti dal Regolamento della Conferenza regionale. È stabilita incompatibilità tra gli aderenti alle organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio per il volontariato e i componenti del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Molise. Ogni organizzazione non può essere rappresentata con propri associati in più di uno degli organismi che comportano designazione da parte della Conferenza regionale. In occasione di ogni elezione ad opera della Conferenza Regionale, in caso di parità di voto, risulta eletto il candidato più anziano di età. In ogni elezione è possibile esprimere una sola preferenza.

Art. 4

Ruolo della Conferenza

1. La Conferenza è strumento per riconoscere, valorizzare e promuovere:
 - a. i valori dell'autoespressione e dell'autogestione della Società civile;
 - b. la salvaguardia dell'autonomia e dell'originalità del Volontariato;
 - c. la tutela del principio di trasparenza nel rapporto Volontariato-Istituzioni;
 - d. l'esigibilità dei diritti sociali di cittadinanza da parte di tutte le persone, specialmente dei soggetti più deboli.
2. Inoltre, mediante la Conferenza:
 - a. si verificano i rapporti tra Volontariato e Istituzioni Pubbliche;
 - b. si elaborano e promuovono nuove e più elevate forme di partecipazione;
 - c. si individuano opportunità legislative e si esprimono valutazioni e proposte sulle politiche regionali e locali.

Art. 5

Composizione della Conferenza

1. La Conferenza è costituita dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 3 della L.r. n. 10/2007.
2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza i rappresentanti degli Enti locali, dell'Azienda sanitaria regionale, degli organi periferici dello Stato, delle Agenzie

regionali, nonché, tramite pubblico avviso, delle associazioni di volontariato non iscritte nel registro di cui alla citata L.r. n. 10/2007, che avranno solo diritto di parola.

3. Per conto dell'Organizzazione è ammesso ad intervenire il legale rappresentante o un suo delegato regolarmente iscritto munito di apposita delega; i volontari iscritti a più organizzazioni potranno essere delegati per una sola di queste.

4. Le organizzazioni impossibilitate a presenziare alla Conferenza non possono trasferire il proprio mandato ad altra organizzazione.

Art. 6

Il Presidente della Conferenza

1. La Conferenza elegge al suo interno un Presidente che la rappresenta e a cui spetta il coordinamento dei lavori; resta in carica per due anni e mezzo; la sua elezione ha luogo contestualmente a quella dei membri del Coordinamento di cui al successivo art. 7.

2. Il Presidente è eletto dalla Conferenza tra i rappresentanti delle organizzazioni presenti alla riunione e aventi titolo. Le candidature convergono in un'unica lista regionale.

3. In caso di assenza o di legittimo impedimento, per assicurare la massima operatività, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente di cui al successivo art. 7.

4. Il Presidente decade dalla carica in caso di scioglimento o cancellazione dal Registro regionale dell'organizzazione di cui è espressione.

5. Il Segretario è individuato ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della L.r. n. 10/2007.

Art. 7

Coordinamento della Conferenza

1. È istituito il Coordinamento della Conferenza regionale del Volontariato, con funzioni di ausilio e di propulsione nei confronti della Conferenza medesima.

2. Il Coordinamento rimane in carica due anni e mezzo ed ha, in particolare, il compito di:

- a. preparare i lavori della Conferenza;
- b. elaborare e predisporre ogni atto di competenza della Conferenza;
- c. avanzare proposte da sottoporre all'attenzione della Conferenza;
- d. coadiuvare il Presidente della Conferenza;
- e. partecipare, unitamente al Presidente della Conferenza, ai lavori di concertazione e confronto con le istituzioni e gli enti locali per tematiche che interessino il Volontariato .

3. Il Coordinamento designa al proprio interno il Vicepresidente della Conferenza, che sostituisce il Presidente nei casi di cui al precedente art. 6. Ai lavori del Coordinamento partecipa il Presidente della Conferenza.

4. Le Organizzazioni di Volontariato, tramite il Segretario, possono proporre al Coordinamento questioni da sottoporre all'attenzione della Conferenza.
5. Il Coordinamento è composto da nove rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato, eletti sulla base di liste di candidati articolate per ciascuno dei tre settori di intervento, con una distribuzione provinciale degli eletti tale da riservare i 2/3 (due terzi) dei posti disponibili alla provincia con maggior numero di organizzazioni iscritte nel Registro regionale.
6. Le candidature convergono in un'unica lista regionale per ciascuno dei tre settori. Ogni settore esprime tre rappresentanti.
7. Le Organizzazioni voteranno solo per la lista a cui appartengono in base al proprio settore d'intervento prevalente. In ogni scheda dovrà essere indicata una sola preferenza.
8. Nel caso in cui risultassero vacanti una o più designazioni inerenti taluni settori d'intervento o ambiti provinciali, i posti disponibili saranno occupati da candidati rispettivamente appartenenti all'altra provincia o ad altri settori che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
9. Ai componenti del Coordinamento compete solo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione della carica ricoperta.

Art. 8

Convocazione della Conferenza

1. La Conferenza è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente a mezzo lettera inviata non meno di 20 giorni prima della data della riunione e tramite altre forme di pubblicizzazione.
2. La convocazione, oltre ad indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, dovrà contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La Conferenza viene altresì convocata qualora lo richieda almeno 1/5 (un quinto) delle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del Volontariato o quando lo richieda il Coordinamento di cui al precedente art. 7, ed in tutti i casi previsti dalla L.r. n. 10/2007.
4. La prima riunione della Conferenza è convocata dall'Assessore regionale alle Politiche sociali, che dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessità.

Art. 9

Lavori della Conferenza

1. La Conferenza è validamente costituita se in prima convocazione vi è la maggioranza assoluta dei membri; in seconda convocazione la riunione è validamente costituita in presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di un'ora.

2. Prima e durante lo svolgimento dei lavori, il Segretario della Conferenza, procede alla verifica dei poteri delle Organizzazioni che partecipano ed alla verifica del numero legale. Delle istituzioni presenti e delle associazioni partecipanti non iscritte nel Registro regionale viene stilato un elenco da allegare al processo verbale.
3. Le sedute della Conferenza devono essere verbalizzate; il pubblico verbale, depositato presso l'Assessorato competente, è portato all'approvazione della Conferenza nella seduta successiva.
4. Gli interventi, in sede di dibattito, sono ordinati dal Segretario in base alle richieste presentate.
5. Le proposte e le mozioni non previste dall'ordine del giorno per cui sia richiesto il voto dell'Assemblea devono essere presentate per iscritto al Segretario della Conferenza prima dell'inizio dei lavori, con la sottoscrizione di almeno 20 rappresentanti di organizzazioni aventi diritto. Il loro inserimento all'ordine del giorno viene portato, senza discussione, a votazione dell'Assemblea per alzata di mano. Non è ammessa l'iscrizione all'ordine del giorno in corso di seduta di argomenti per i quali siano previste nomine.
6. I lavori della Conferenza sono regolati dal Presidente, che concede la parola seguendo l'ordine delle richieste presentate. Il Presidente conduce il dibattito con facoltà di limitare la durata degli interventi e di togliere la parola qualora la discussione esuli dall'argomento all'ordine del giorno.
7. Le votazioni sono palesi e avvengono, di norma, per alzata di mano. Il Presidente valutata le circostanze, può disporre la votazione palese per appello nominale. Si procede all'appello nominale anche su richiesta scritta di un terzo dei presenti. Le designazioni degli organi interni e dei rappresentanti della Conferenza hanno sempre luogo mediante votazione a scrutinio segreto. Per le operazioni di voto, il Presidente è assistito dal Segretario e da due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. I due rappresentanti non potranno essere candidati.

Art. 10

Modalità di funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza può organizzarsi al proprio interno costituendo gruppi di lavoro specifici per aree tematiche o territoriali, inoltre può delegare singoli membri all'approfondimento sullo studio di particolari progetti o di pratiche in istruttoria; in tal caso sarà consentito loro di ricevere copie degli atti. I gruppi di lavoro ed i membri delegati dovranno riferire alla Conferenza circa le conclusioni a cui sono pervenuti.

Art. 11

Designazione dei rappresentanti del Volontariato nell'Osservatorio regionale

1. Nell'ambito della Conferenza regionale, le organizzazioni di volontariato designano i propri rappresentanti nell'Osservatorio regionale sul Volontariato in misura proporzionale al numero delle organizzazioni iscritte in ogni provincia.

L'attribuzione dei seggi per ciascuna lista sarà effettuata in modo proporzionale alla consistenza dei singoli settori.

2. La designazione avverrà mediante la presentazione e la successiva votazione di liste provinciali. Qualora si tratti di esprimere almeno tre rappresentanti, deve essere assicurata la presenza di almeno un eletto per ognuno dei tre settori individuati dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.r. 10/2007.

3. Sono ammesse al voto le Organizzazioni di Volontariato che hanno maturato almeno sei mesi di iscrizione nel Registro regionale alla data di convocazione della Conferenza.

Art. 12

Designazione dei rappresentanti nel Comitato di gestione del Fondo speciale di cui alla legge 266/91

1. La Conferenza elegge i propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione del Fondo speciale di cui alla legge 266/91 sulla base di una lista unica regionale garantendo la rappresentatività provinciale.

Art. 13

Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

1. È stabilita incompatibilità fra incarico di membro del Coordinamento, membro dell'Osservatorio regionale sul Volontariato, membro del Comitato di gestione del Fondo speciale e Presidente della Conferenza. Non è comunque possibile cumulare più di un incarico per ogni organizzazione e per ogni rappresentante.

2. I componenti e le organizzazioni facenti parte di tutti gli organismi elettivi della Conferenza possono ricoprire la medesima carica per non più due mandati consecutivi.

3. Il componente qualunque organismo elettivo della Conferenza che si assenta per tre volte consecutive senza giustificato motivo espresso per iscritto al Presidente, che ne valuta la fondatezza, deve essere segnalato agli organismi preposti per la sua sostituzione, che deve avvenire attraverso lo scorrimento della lista dei non eletti.

Art. 14

Modifiche al regolamento

1. Proposte di modifica al presente regolamento possono essere presentate per iscritto al Presidente da ciascuna Organizzazione di Volontariato che ha maturato almeno sei mesi di iscrizione nel Registro regionale.

2. Le proposte, inserite all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva, sono ed allegate alla lettera di convocazione di cui all'art. 8 del presente regolamento. Nella lettera di convocazione è altresì indicato il termine massimo entro il quale poter inviare osservazioni o emendamenti alle proposte di modifica al

regolamento, che saranno distribuite all'inizio della seduta della Conferenza. Non è ammessa la presentazione in corso di seduta di emendamenti alle proposte di modifica al regolamento.

3. Le modifiche al regolamento sono adottate a maggioranza dei presenti ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione, salvo che la Conferenza non indichi un termine diverso.

4. Alle modifiche approvate si applica quanto disposto dal comma 3 del successivo art. 15.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione, sostituendo integralmente quello approvato dalla Conferenza nella riunione del 21 settembre 1999.

2. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Conferenza provvede a rinnovare tutte le sue rappresentanze interne ed esterne già elette, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.r. 10/2007. Sino all'elezione del nuovo Presidente della Conferenza le rispettive funzioni sono assunte da uno dei componenti del Coordinamento.

3. Il Presidente della Conferenza, per il tramite dell'assessore competente, trasmette il testo del regolamento al Presidente della Giunta regionale, chiedendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica quanto disposto dalla L.r. n. 10/2007 "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" e dalle altre norme vigenti.